

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 24
“PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE
DELLA FISIOTERAPISTA DI RUOLO
SIG.RA FRANCESCA FRONTERRE’ “

Prot. n. 557

Cremona, 16/02/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che in data 10/02/2016 sono pervenute al protocollo dell’Azienda (n. 514 del 11/02/2016) le dimissioni volontarie, a far data dal 15/04/2016 (ultimo giorno di servizio 14/04/2016) della dipendente sig.ra Francesca Fronterre Fisioterapista - inquadrata in cat. D – CCNL del Comparto del SSN;

Richiamato l’art. 39 del CCNL Comparto del SSN 1994-1997 che prevede:

- 1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
– 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
– 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
– 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.*
- 2. In caso di recesso del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti della metà.*
- 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.*
- 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.*
- 5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell’altra parte.*
- 6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva.*
- 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.*

Constatato che la dipendente sopra indicata intende risolvere il contratto di lavoro con l’osservanza dei predetti termini (giorni 45);

Ricordato che ai sensi del comma 5 del succitato art. 39 è in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell’altra parte;

Considerato che la sig.ra Francesca Fronterre ha chiesto verbalmente di valutare positivamente la rinuncia al preavviso in considerazione del fatto che è già in aspettativa non retribuita dal 01/06/2016 e fino al 29/02/2016;

Ritenuto di accogliere le dimissioni della sig.ra Francesca Fronterre e di accordare alla stessa la rinuncia al preavviso determinando la cessazione dal servizio della stessa in data 29/02/2016;

Tutto ciò premesso e valutato

DETERMINA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio della dipendente sig.ra FRANCESCA FRONTERRE' – fisioterapista a tempo indeterminato e ad orario pieno, cat. D CCNL Comparto del SSN;
2. di prendere altresì atto che il rapporto di lavoro, come concordato con la dipendente stessa, cesserà i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 29/02/2016;
3. di rinunciare al preavviso e di non chiedere alla stessa la parte economica corrispondente al mancato preavviso;
4. di dare atto che l'Ufficio personale provvederà all'adozione di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Tanzi



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25

“PRESA D'ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO
DIPENDENTE DELL'AZIENDA – ABACO SPA –
PROCEDURA ESPROPRIAZIONE N. 49 DEL 19/01/2016”

Prot. n. 568

Cremona, il 16/02/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 28/01/2016 prot. n. 304 la società di riscossione credito ABACO Spa ha pignorato tutte le somme dovute nei termini di legge dall'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale a dipendente individuato in ragione di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fino alla concorrenza del credito di cui all'atto di precetto comunicato al dipendente stesso e determinato in € 385,92;

Richiamati:

- il D.P.R. n. 180/1950 “Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni, che all'art. 2 recita:

“Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

- 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;*
- 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;*
- 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.*

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo v nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

- l'art 20 della legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012 n. 228 pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2012 n. 302 che ha apportato modifiche al procedimento di pignoramento presso terzi.

Rilevato che:

- La retribuzione mensile spettante al dipendente individuato dall'atto di pignoramento, in ragione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con Azienda Speciale

Comunale Cremona Solidale, ammonta a € 1.537,11 lordi che, al netto delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, corrisponde a € 1.247,96 netti;

- Su suddetta retribuzione netta mensile vengono operate trattenute per un importo complessivo di € 222,27 a titolo di piccolo prestito, che riducono l'importo netto ad € 1.025,69;
- La quota mensile pignorabile, calcolata nel rispetto del limite di pignorabilità di un decimo dello stipendio netto, è di € 96,48 per 4 mensilità;
- La metà dello stipendio, calcolato sulla retribuzione mensile netta decurtata delle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali è pari ad € 623,98;
- La somma delle trattenute relative ai finanziamenti di € 222,27 e del pignoramento di € 96,48 non supera la metà dello stipendio netto come sopra calcolato;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del dispositivo;
2. di trattenere a partire dal mese di Febbraio 2016 per 4 mensilità l'importo di € 96,48 a titolo di pignoramento presso terzi e di versare tale somma direttamente alla società ABACO spa come previsto dall'atto di pignoramento prot. n. 304 del 01/02/2016 e relativo alla procedura di espropriazione n 49 del 19/01/2016;
3. di comunicare il presente provvedimento alla dipendente interessata;
4. di trasmettere copia all'ufficio personale e all'ufficio ragioneria controllo di gestione per quanto di competenza.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Tanzi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 26

“CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI
PER MOTIVI FAMILIARI
ALLA DIPENDENTE SIG.RA CRUCITTI MARIE FRANCE
- AUSILIARIA SOCIO ASSISTENZIALE -
PER IL PERIODO DAL 22/02/2016 AL 15/03/2016”

Prot. n. 612

Cremona, 22/02/2016

Premesso che:

- Premesso che con lettera protocollo n. 610 del 22/02/2016 la Sig.ra CRUCITTI MARIE FRANCE, ausiliaria socio assistenziale a tempo indeterminato, chiede di poter usufruire di un periodo di aspettativa senza assegni per motivi familiari per il periodo dal 22/02/2016 al 15/03/2016;
- l'art. 11 del CCNL per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali successivo a quello dell'1/4/2009 e sottoscritto il 14/09/2000 testualmente recita:

Aspettativa per motivi personali:

1. *Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.*
2. *I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.*
3. *La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.*

Verificato e considerato che:

- dall'esame del fascicolo personale depositato presso l'Ufficio Personale risulta che la dipendente sig. ra CRUCITTI MARIE FRANCE nel triennio precedente non ha usufruito di alcun periodo di aspettativa;
- le motivazioni espresse dall'interessata a supporto della richiesta presentata sono tali da giustificarne la concessione;
- durante il periodo di aspettativa senza assegni non matureranno le ferie, la tredicesima mensilità e che tale periodo non potrà essere computato ai fini del trattamento pensionistico;
- durante l'aspettativa per motivi familiari la dipendente dovrà astenersi dall'esercizio di qualsiasi attività lavorativa;

Sentiti in merito la Responsabile delle Risorse Umane sig.ra Nicoletta Casu e il Direttore Sanitario Dott. Aldo Pani, che sono favorevoli alla concessione dell'aspettativa senza assegni richiesta;

Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente;

DETERMINA

1. di concedere alla dipendente sig.ra **CRUCITTI MARIE FRANCE** – ausiliaria socioassistenziale a tempo indeterminato - un periodo di aspettativa senza assegni dal **22/02/2016 al 15/03/2016**;
2. di dare atto che tale periodo di aspettativa senza assegni non sarà computato ai fini del conteggio del congedo ordinario, della progressione economica, della tredicesima mensilità e del trattamento pensionistico;
3. di specificare nella lettera di comunicazione da inviare alla dipendente sig.ra **CRUCITTI MARIE FRANCE** che il rientro in servizio non potrà avvenire prima del 16/03/2016;
4. di comunicare la presente decisione all'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emilio Tanzi



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 27**

**“PROROGA N. 1 UNITA’ CON PROFILO DI CUOCO TESSAROLI
NICOLA MATTEO A TEMPO DETERMINATO”**

Prot. n. 656

Cremona, 26/02/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n.63 del 05/05/2015 è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per esami, per la predisposizione di una graduatoria di “Cuoco” (Cat. B-CCNL EE.LL.);
- con determina dirigenziale n. 113 del 06/08/2015 è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con il sig. TESSAROLI NICOLA MATTEO che scadrà il 29/02/2016;

Preso atto della necessità di prorogare il contratto stipulato con il sig. TESSAROLI NICOLA MATTEO per il periodo dal 01/03/2016 al 28/02/2017;

Richiamati:

- IL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DIPENDENTE approvato con deliberazione n. 16 del 17/04/2014;
- il capo III artt. dal 19 al 29 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 recante la disciplina in materia di contratti a tempo determinato;

Visto il parere favorevole espresso verbalmente dal Capo servizio del Reparto Cucina;

DETERMINA

1. La proroga dei contratti a tempo determinato e ad orario pieno di personale con la qualifica di “CUOCO” (Cat. B - posizione economica B.1 - CCNL EE.LL.) nei seguenti termini:

Cognome	Nome	Termini proroga
TESSAROLI	NICOLA MATTEO	Dal 01/03/2016 al 28/02/2017

Al quale verrà garantito il trattamento economico e normativo previsto per il contratto EE.LL. categoria B- posizione economica B.1;

2. Di precisare che la suddetta proroga è motivata dalla necessità di rispettare i carichi di lavoro previsti per il personale addetto al servizio Cucina;
3. Di incaricare l'ufficio personale della predisposizione dei relativi atti;



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emilio Tanzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Tanzi".